



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1557/2020 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

TRA

██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████ presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via ██████████ n. 15, giusta procura in atti

OPPONENTE

E

██████████ s.r.l. (P.I. ██████████) e per essa, quale procuratrice, ██████████ s.r.l. (P.I. ██████████) con il patrocinio degli avv. ██████████ e ██████████ ed elezione di domicilio in La Spezia, via ██████████ n. ██████████ giusta procura in atti

OPPOSTA

OGGETTO: 140001 – cessione dei crediti

CONCLUSIONI delle parti:

Per ██████████ (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11.06.2021):

Dichiarando sin d'ora di non accettare contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni che dovessero venire per la prima volta formulate ex adverso, richiamate tutte le precedenti difese ed istanze istruttorie già formulate in atti, piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione reietta, e preve declaratorie del caso, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

a) rigettare, ove richiesta, l'eventuale istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel paragrafo sub 6);

IN VIA PRELIMINARE:

b) in accoglimento dei motivi di opposizione di cui al paragrafo sub 1), accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità delle pretese creditorie azionate da [REDACTED] s.r.l., codice fiscale: [REDACTED] partita iva [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 4913/2019 e 8583/2019 di ruolo;

c) in accoglimento dei motivi di opposizione di cui al paragrafo sub 2), accertare e dichiarare l'inopponibilità delle cessioni di credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 4913/2019 e 8583/2019 di ruolo;

d) in accoglimento dei motivi di opposizione di cui al paragrafo sub 3), accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 4913/2019 e 8583/2019 di ruolo;

e) accertato il mancato avvio da parte dell'opposta del procedimento di mediazione obbligatoria, come ordinato dal Giudice con provvedimento del 5 novembre 2020, dichiarare l'improcedibilità delle domande formulate dalla convenuta opposta sia in fase monitoria sia nella presente opposizione;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

f) revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n. 4913/2019 e 8583/2019 di ruolo, e mandare l'attore opponente assolto da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti;

IN VIA SUBORDINATA:

g) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] [REDACTED] ad [REDACTED] s.r.l., codice fiscale: [REDACTED] partita iva [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo;

IN OGNI CASO:

h) tenuto conto della gravità dei motivi di opposizione, concernenti la totale carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità delle pretese creditorie azionate; l'inopponibilità delle cessioni; la prescrizione dei crediti; nonché l'inidoneità della documentazione prodotta a supporto del credito ingiunto, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta opposta ai sensi del novellato art. 96, 3° comma, c.p.c., per aver agito in via monitoria illegittimamente, e comunque colpevolmente e senza la normale prudenza per i fatti e motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in favore dell'attrice opponente.

Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali.

Si fa richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., non avendo riscosso gli onorari e anticipato le spese.

Per [REDACTED] s.r.l. (come da comparsa di risposta):

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,

In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4913/2019, R.G. n. 8583/2019, del 30/10/2019 emesso dal Tribunale di Monza stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.

In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4913/2019, R.G. n. 8583/2019, del 30/10/2019 emesso dal Tribunale di Monza

In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il [REDACTED] al pagamento in favore della società [REDACTED] S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrenze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso depositato da [REDACTED] s.r.l., nella sua qualità di cessionaria del credito fatto valere in giudizio, è stato ingiunto a [REDACTED] il pagamento della somma di euro 65.705,61, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative ad un contratto di conto corrente bancario.

Con l'atto di citazione in opposizione, [REDACTED] ha eccepito: - la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità della pretesa creditoria; - l'inopponibilità allo stesso delle cessioni di credito; - la prescrizione; - l'inidoneità della documentazione prodotta nella fase monitoria ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento; - la mancata prova del credito.

All'accoglimento di tali eccezioni si è opposta [REDACTED] s.r.l., domandando il rigetto dell'opposizione.

Con ordinanza in data 5 novembre 2020, è stato, tra l'altro, assegnato a parte opposta il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, incombenza al quale la stessa non ha ottemperato.

La causa è stata dunque trattenuta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

II. La domanda dell'opposta risulta improcedibile ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 per non essere stato instaurato il procedimento di mediazione nel termine assegnato.

Tale omissione risulta pacifica e non emergono dagli atti, né sono state specificamente allegare, circostanze che possano essere eventualmente utilizzate ai fini di una rimessione in termini.

Come noto, in materia bancaria l'art. 5 del D. Lgs. prevede il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il comma 1 bis dell'articolo citato prevede inoltre quanto segue: *"L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede*

quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.

Nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, premesso che la normativa in tema di mediazione obbligatoria non si applica *“fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”*, si pone il problema di individuare la parte onerata dell'instaurazione del procedimento di mediazione alla luce della posizione processuale delle parti, che risulta invertita rispetto a quella sostanziale.

Sul punto, deve osservarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 19596 del 18.09.2020; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 159 dell'08.01.2021) ha recentemente affermato il seguente principio di diritto a cui ci si uniforma in questa sede: *“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.*

A ciò si aggiunga che, in concreto, con l'ordinanza del 5 novembre 2020, sopra menzionata, la parte opposta è stata espressamente individuata, su richiesta dalla stessa presentata sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite innanzi citata, quale soggetto onerato dell'incombente in questione, senza che essa abbia poi eccepito alcunché per tutto il tempo trascorso dalla comunicazione di detto provvedimento fino all'udienza successiva.

III. Alla luce di quanto precede, la domanda dell'opposta va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Le considerazioni di cui sopra hanno carattere preliminare ed assorbente, con la conseguenza che non è necessario esaminare in questa sede le altre questioni sollevate dalle parti nei rispettivi atti processuali.

Non sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere, in particolare, che l'opposta abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.

IV. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED] che ne ha fatto richiesta, di chiarando di essere antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.r.l., e per essa, quale procuratrice, [REDACTED] s.r.l., rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale dell'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
 2. condanna l'opposta a rifondere a [REDACTED] [REDACTED] le spese processuali, che liquida in complessivi euro 406,50 per anticipazioni ed euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% spese forfetarie ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED]
- Così deciso in Monza, in data 5 novembre 2021.

Il Giudice
Davide De Giorgio

